

Ordinanza sull'energia (OEn)

Art. 10 Condizioni di raccordo

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 10 Condizioni di raccordo</i></p> <p>¹ I produttori di energia secondo l'articolo 15 LEne e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo. Esse disciplinano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i costi di raccordo;b. la potenza massima immessa;c. se una quota dell'energia secondo gli articoli 16 e 17 LEne prodotta viene consumata nel luogo di produzione;d. la remunerazione. <p>²I produttori sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.</p> <p>³Se il capoverso 2 è soddisfatto, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti al punto di raccordo alla rete più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. Il produttore sostiene i costi per la costruzione delle necessarie linee di raccordo fino al punto di raccordo alla rete nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete si applica l'articolo 22 capoverso 3 OAEL.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 4</i></p> <p>⁴ I produttori devono comunicare al gestore di rete con un mese di anticipo se intendono o no far valere il loro diritto al ritiro e alla remunerazione dell'energia da essi prodotta.</p>